



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

COMUNICATO AL S.A.

COMUNICATO AL CdA

IL _____

IL _____

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI E/C

Prot. n. 79376

Class. I/3

D.R. n. 381

Oggetto: Regolamento per la disciplina dei Master universitari – Emanazione

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240;
VISTO lo Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 597 del 07/11/2017;
VISTO il DR n. 449 del 19.05.2015 con il quale è stato emanato il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master universitari, Corsi di perfezionamento, Scuole estive”;
VISTA la nota Prot. n. 31631 del 19.04.2017 di costituzione di un gruppo di lavoro, coordinato dal Prof. Attilio Pisanò;
VISTA la nota Prot. n. 60977 del 30.06.2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di modifica del Regolamento che trattasi;
VISTA la delibera n. 62 del Consiglio di Amministrazione in data 28.03.2018;
VISTA la delibera n. 123 del 23.05.2018 del Consiglio di Amministrazione;
VISTO il D.R. n. 307 del 01.06.2018 con il quale sono stati integrati gli allegati n.1 e n.2 al Regolamento;
VISTA la delibera n. 81 del 12.06.2018 del Senato Accademico di approvazione del Regolamento in epigrafe;
RITENUTO che il procedimento di approvazione del Regolamento in epigrafe sia pertanto concluso e che possa quindi procedersi alla sua emanazione e pubblicazione all’Albo on line d’Ateneo e sul sito web d’Ateneo;
VISTI gli articoli 32 e 43 c. 4 dello Statuto di questa Università;

DECRETA

- Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa emanare le modifiche al Regolamento per la disciplina dei Master universitari nel testo allegato (all. 1) che costituisce parte integrante del presente Decreto;
- Art. 2 Il Regolamento di cui all’art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo on line d’Ateneo ed è altresì pubblicato sul sito web di Ateneo, nella sezione “Ateneo - Statuto e Normative –Didattica”.
- Art. 3 Il Regolamento di cui all’art. 1 sostituisce Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master universitari, Corsi di perfezionamento, Scuole estive emanato con D.R. n. 449 del 19.05.2015.



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI E/C

Art. 4 Ai sensi dell'art. 23, comma 3 *“Fino all'entrata in vigore della specifica disciplina riguardante corsi di perfezionamento, scuole estive ed eventuali altre iniziative di apprendimento permanente, resta in vigore la disciplina di cui alla Parte seconda del regolamento emanato con decreto rettorale n.449 del 19 maggio 2015.*



Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce,

28 GIU. 2018

Il Rettore

(Prof. Vincenzo Zara)
IL PRORETTORE
Prof. Domenico FAZIO



ALLA RACCOLTA

ALLA COMUNICAZIONE DEL SA E CDA

AI DIPARTIMENTI

ALLE RIPARTIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

ALL'ALBO ON LINE

AL SITO WEB D'ATENEO





Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master universitari

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO PRIMO: MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVAZIONE

- Art. 1. Tipologie di Master e soggetti proponenti
- Art. 2. Convenzioni con soggetti esterni
- Art. 3. Attività, modalità e durata
- Art. 4. Organi del Master
- Art. 5. Modalità di nuova proposta o riattivazione
- Art. 6. Procedimento di deliberazione e di bando
- Art. 7. Avvio delle attività

TITOLO SECONDO: MODALITÀ DI AMMISSIONE, ISCRIZIONE E FREQUENZA

- Art. 8. Titoli di ammissione e riserva interna per il personale dell'Università
- Art. 9. Crediti formativi per attività esterne
- Art. 10. Incompatibilità di iscrizione
- Art. 11. Obblighi di frequenza e rinuncia
- Art. 12. Iscrizione a singoli moduli didattici
- Art. 13. Conseguimento dei crediti formativi e del titolo finale

TITOLO TERZO: COPERTURE DIDATTICHE E INCARICHI DI DOCENZA

- Art. 14. Modalità di affidamento delle attività didattiche
- Art. 15. Oneri di pagamento ai docenti

TITOLO QUARTO: DISCIPLINA FINANZIARIA E NORME FINALI

- Art. 16. Finanziamento del Master
- Art. 17. Borse di studio e proventi a favore degli iscritti
- Art. 18. Regole comuni di ripartizione finanziaria
- Art. 19. Coperture assicurative
- Art. 20. Allegati
- Art. 21. Lingue utilizzate e non discriminazione
- Art. 22. Norme di rinvio
- Art. 23. Entrata in vigore

NOTA DI PROGETTO PER L'ISTITUZIONE DI UN MASTER UNIVERSITARIO (ALL. 1)

ITER PROCEDURALE (ALL. 2)

TITOLO PRIMO: MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVAZIONE

Art. 1. Tipologie di Master e soggetti proponenti

1. L'Università promuove, in conformità con la normativa vigente, corsi di contenuto scientifico e di alta formazione permanente o ricorrente, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.M. n. 270/04, erogati anche a distanza ai sensi di quanto disciplinato dal successivo art.8, rivolti a chi abbia conseguito un titolo di studio



universitario previsto dalla normativa italiana o equipollente, alla conclusione dei quali è rilasciato il titolo di Master universitario di I o di II livello, avente valore legale secondo la normativa italiana.

2. Il titolo finale è rilasciato dal Rettore dell'Università del Salento.

3. I Master sono istituiti esclusivamente su proposta di uno o più Dipartimenti dell'Università del Salento. Qualora la responsabilità di almeno il 25% dei CFU erogati a titolo di attività didattica frontale rientri nella competenza di un Dipartimento diverso da quello/i proponente/i, è necessario che la proposta sia corredata anche del parere di tale Dipartimento, da formularsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta formale.

In caso di decorrenza del termine, senza che sia stato dato riscontro alla richiesta di parere, è in facoltà del Dipartimento/i proponente/i procedere a formulare la proposta di istituzione indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4. Nel caso di proposta da parte di più Dipartimenti, le delibere dovranno indicare il Dipartimento responsabile dell'intera gestione del Master.

5. Nell'ipotesi di Master istituiti in collaborazione con altre università o istituzioni di ricerca o alta formazione, pubbliche o private, italiane o straniere, per il rilascio di titoli congiunti o doppi titoli, le modalità di gestione scientifica e amministrativa del Master devono essere disciplinate da apposita convenzione, nel rispetto dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 2. Convenzioni con soggetti esterni

1. Possono essere istituiti Master universitari di I o di II livello, sulla base di apposita convenzione con soggetti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri.

2. E' possibile prevedere il rilascio di un titolo congiunto o del doppio titolo solo sulla base di convenzioni tra l'Università del Salento e università o istituzioni di ricerca o alta formazione italiane o straniere, pubbliche o private. In tal caso, la convenzione può derogare al presente Regolamento, anche per ottemperare a forme, condizioni od obblighi vigenti negli Stati in cui operano i soggetti partecipanti al progetto formativo congiunto, a condizione che non siano violate le leggi italiane.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la convenzione deve disciplinare:

- il progetto scientifico e formativo congiunto del Master;
- l'organizzazione del Master e la ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra gli enti partecipanti;
- l'indicazione dei referenti scientifici e amministrativi di ciascun soggetto partecipante;
- le modalità di accertamento della frequenza e di conseguimento del titolo;
- gli impegni finanziari di ciascun soggetto partecipante e la disciplina di erogazione di eventuali borse di studio;
- la disciplina finanziaria delle entrate e delle uscite connesse alla gestione del Master.

4. In ogni caso, nessuna convenzione può derogare alle condizioni e ai limiti previsti dalla legge italiana

Scp



per il valore legale del titolo da conferire.

5. Sono ammesse convenzioni tra l'Università del Salento e altre università o istituzioni di ricerca o alta formazione italiane o straniere, pubbliche o private, finalizzate alla disciplina della partecipazione di studenti o docenti del soggetto convenzionato. In tal caso, la responsabilità amministrativa del Master deve rimanere in capo solo a un Dipartimento dell'Università del Salento, il titolo di Master è rilasciato esclusivamente dal Rettore dell'Università del Salento e la convenzione non può derogare al presente Regolamento.

6. Sono altresì ammesse convenzioni soltanto a titolo gratuito tra l'Università del Salento e altri soggetti, pubblici o privati, diversi da università o istituzioni di ricerca o alta formazione, esclusivamente per la promozione dell'offerta formativa del Master.

In caso di convenzione, comunque, la responsabilità scientifica e amministrativa del Master deve rimanere solo in capo a un Dipartimento dell'Università del Salento, il titolo di Master è rilasciato esclusivamente dal Rettore dell'Università del Salento e la convenzione non può derogare al presente Regolamento.

7. Qualsiasi proposta di convenzione prevista dal presente articolo dovrà essere deliberata dal Dipartimento proponente e allegata alla proposta istitutiva del Master ex art. 2.2. del presente Regolamento.

La convenzione dovrà essere approvata dagli organi centrali di Ateneo solo se prevede il rilascio del titolo congiunto. Qualora approvata, la Convenzione dovrà essere sottoscritta dal Rettore.

Ogni altra convenzione sarà sottoscritta dal Direttore del Dipartimento, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto d'Ateneo, esclusivamente dopo l'approvazione del Master da parte degli organi centrali di Ateneo.

Art. 3. Attività, modalità e durata

1. I Master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di apprendimento, studio orientato e didattica interattiva, adeguate al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire.

2. Tali attività possono essere integrate da esercitazioni pratiche funzionali ai medesimi obiettivi e dallo studio individuale.

3. Il Master è considerato prevalentemente a distanza se si avvale di forme di didattica telematica per almeno 2/3 delle attività formative svolte; è considerato in modalità mista (presenza/distanza) se le attività didattiche a distanza sono inferiori ai 2/3 del totale delle attività.

Per le attività formative a distanza, nella proposta, dovranno essere specificate le modalità di svolgimento delle prove, sia in itinere sia finali, e di valutazione che garantiscano l'identificazione del candidato. Rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione della prova finale.

4. Il Master dura un anno, per un totale di 1500 ore di attività, cui devono corrispondere almeno 60 crediti formativi universitari (CFU).

5. I Master di II livello possono essere di durata biennale, per un totale di 3000 ore e 120 crediti formativi



universitari.

Art. 4. Organi del Master

1. Sono organi del Master il Direttore e il Consiglio scientifico.
2. Il Consiglio scientifico è formato da un minimo di 4 componenti ad un massimo di 15, di cui più della metà professori o ricercatori dell'Università del Salento.
3. Nell'ipotesi di Master che preveda il rilascio del titolo congiunto o del doppio titolo il Consiglio Scientifico potrà essere composto in misura paritaria da rappresentanti dei soggetti proponenti.
4. Possono essere componenti del Consiglio scientifico soggetti esterni, italiani o stranieri, afferenti a università, istituti di ricerca o alta formazione, o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri dotati di una particolare qualificazione ritenuta adeguata dal Dipartimento proponente, purché tale partecipazione sia prevista e disciplinata dalle convenzioni di cui all'art. 2.
5. Possono, altresì, essere componenti del Consiglio Scientifico, nella misura massima del 25%, degli esperti esterni in possesso di elevata professionalità sulla base della valutazione del curriculum vitae dell'interessato da parte del Dipartimento proponente.
6. Il Consiglio scientifico è individuato all'atto di presentazione del progetto di Master da parte del Dipartimento responsabile. Il Dipartimento individua, altresì, il Direttore del Master tra i professori o ricercatori dell'Università del Salento facenti parte del Consiglio Scientifico.
7. Eventuali variazioni nella composizione del Consiglio Scientifico sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento responsabile che ha proposto l'istituzione del Master.
8. Spetta al Consiglio scientifico:
 - approvare la graduatoria degli eventuali fruitori di borse di studio, ove previste;
 - adottare i provvedimenti sulla equipollenza dei titoli di studio per l'accesso al Master (nella sola ipotesi in cui non sia stata nominata la Commissione giudicatrice a causa del mancato raggiungimento del numero massimo di domande pervenute previsto dalla Nota di progetto);
 - adottare i provvedimenti sul riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti che ne facciano richiesta;
 - adottare il calendario didattico del Master;
 - proporre al Consiglio del Dipartimento la programmazione delle attività didattiche del Master;
 - deliberare sulle modalità di partecipazione, sul rilascio dell'attestato di frequenza e sulle condizioni per il riconoscimento dei relativi crediti dei partecipanti a singoli moduli didattici;
 - fissare le date delle prove di verifica e della prova finale.
9. Spetta al Direttore del Master:
 - presiedere il Consiglio scientifico;
 - coordinare le attività del Master;
 - tenere i rapporti con gli uffici dell'amministrazione centrale e con i soggetti partner nell'ipotesi di Ma-



ster in convenzione;

- curare i rapporti esterni del Master;
- curare i rapporti con gli iscritti;
- firmare certificati di presenza o attestati di frequenza nonché registri o altri documenti interni alla organizzazione del Master.

Art. 5. Modalità di nuova proposta o riattivazione

1. La proposta di nuova attivazione o riattivazione di un Master è formulata da uno o più Dipartimenti dell'Università del Salento con apposita delibera di Consiglio, secondo quanto previsto dall'art.1 del presente Regolamento.

2. La proposta deve essere deliberata entro e non oltre il **31 Marzo** dell'anno accademico precedente a quello di avvio delle attività del Master.

Il termine del 31 marzo per la presentazione delle proposte da parte dei Dipartimenti non si applicherà:

- a) nei casi in cui la sostenibilità del Master sia legata a finanziamenti esterni specificamente dedicati o comunque nell'ipotesi di finanziamenti che consentano la copertura delle spese del Master;
- b) nell'ipotesi in cui il Master preveda la stipula di convenzioni per il rilascio del titolo congiunto o del doppio titolo che richiedono la deliberazione di altro soggetto convenzionato.

3. La proposta è indirizzata al Rettore e deve essere redatta secondo gli appositi moduli (all. 1 e 2) allegati al presente Regolamento.

4. Ciascuna proposta deve contenere:

- l'indicazione dell'avvenuta consultazione con eventuali soggetti esterni all'Università, interessati all'offerta formativa del Master;
- il profilo professionale che si intende formare;
- i componenti del Consiglio Scientifico;
- l'indicazione del Direttore del Master designato dal Dipartimento;
- l'indirizzo completo della sede amministrativa del corso, nonché la sede o le sedi di svolgimento dello stesso;
- l'ordinamento didattico del corso, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova o delle prove finali;
- la distribuzione delle ore di attività corrispondenti a ciascun credito formativo;
- le lingue di erogazione e la giustificazione del loro utilizzo;
- la eventuale previsione di moduli didattici per iscrizioni singole;
- le eventuali proposte di convenzioni da sottoscrivere a sostegno del Master;
- il numero minimo di iscritti paganti necessario per l'attivazione del corso;
- il numero massimo dei posti disponibili;
- le modalità di ammissione al Master;
- i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
- i contributi d'iscrizione;
- le eventuali agevolazioni previste per i partecipanti;
- il periodo di svolgimento;



- il piano finanziario che, tenuto conto del contributo richiesto agli iscritti e di altri eventuali finanziamenti, descriva in modo dettagliato tutte le spese necessarie per il funzionamento del corso garantendo il pareggio tra entrate ed uscite;
- l'indicazione del referente amministrativo.

Art. 6. Procedimento di deliberazione e di bando

1. Le proposte di attivazione o di riattivazione di un Master sono sottoposte al parere obbligatorio della Commissione di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Una volta ottenuto il parere favorevole di cui al comma precedente, le proposte sono sottoposte all'esame degli Organi di governo, negli ambiti di rispettiva competenza.
3. L'emanazione del bando di ammissione al Master è curata dal Dipartimento responsabile.
4. Il bando deve contenere, oltre a quanto previsto dalla legge, le indicazioni elencate dall'art. 5.4 del presente Regolamento e deve altresì indicare la data di scadenza della presentazione delle domande.
5. Nel caso in cui alla data di scadenza del bando sia pervenuto un numero congruo di domande ma inferiore al numero minimo previsto per l'avvio del Master, il Dipartimento può procedere alla riapertura dei termini per una sola volta, nel rispetto del calendario stabilito dagli Allegati del presente Regolamento.

Art. 7. Avvio delle attività

1. Con il raggiungimento del numero minimo di iscritti le attività del Master potranno prendere avvio.
2. Nel computo del numero minimo degli iscritti saranno calcolati esclusivamente gli iscritti tenuti a versare la quota di iscrizione al Master.
3. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo degli iscritti, il Dipartimento potrà deliberare, comunque, l'avvio del Master nell'ipotesi in cui il numero degli iscritti paganti non sia inferiore all'80% del numero minimo previsto, procedendo ad una rimodulazione del Piano finanziario che garantisca l'equilibrio fra entrate ed uscite nonché il corretto ed integrale svolgimento di tutte le attività formative programmate.
4. Il Dipartimento è tenuto a comunicare l'avvio delle attività didattiche del Master al competente Ufficio dell'amministrazione centrale.
5. Il Master che non venga attivato per due anni consecutivi, non può essere immediatamente riproposto.
6. La valutazione di una proposta come riattivazione o nuova attivazione sarà effettuata dalla Commissione Master, che terrà conto anche delle indicazioni operative e delle linee guida eventualmente definite e rese pubbliche dall'Amministrazione centrale.



7. Il Master può essere riattivato ogni anno accademico, previa verifica della Commissione di Ateneo, con decreto del Rettore, su proposta del Direttore del Master, approvata dal Consiglio di Dipartimento entro il 31 Marzo.

8. Qualora la Commissione Master di Ateneo ritenga che la richiesta di rinnovo differisca dalla originaria proposta istitutiva per sostanziali modifiche del progetto formativo, la proposta seguirà il procedimento indicato dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

**TITOLO SECONDO:
MODALITÀ DI AMMISSIONE, ISCRIZIONE E FREQUENZA**

Art. 8. Titoli di ammissione e riserva interna per il personale dell'Università

1. Per accedere al Master di I livello è necessario essere in possesso del titolo di studio universitario di primo livello di durata triennale.
2. I titoli necessari per accedere al Master di II livello sono:
 - laurea italiana conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti al D.M. 509/99;
 - laurea italiana specialistica o magistrale con almeno 120 crediti formativi conseguiti;
 - titolo di studio universitario di durata biennale, conseguito successivamente a un titolo di studio universitario di durata triennale.
3. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al Master dovrà essere posseduto alla data di avvio del Master. Sarà consentita la presentazione della domanda di ammissione con riserva a coloro che prevedano di laurearsi entro la data di avvio del Master.
4. La valutazione delle domande di iscrizione, ai fini dell'ammissione al Master, viene effettuata da apposita Commissione composta da almeno n. 3 componenti e nominata dal Direttore del Dipartimento. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del numero massimo di iscritti non si procederà alla selezione prevista dal comma precedente. In tale ipotesi, all'esito della positiva verifica amministrativa svolta dai competenti uffici del Dipartimento competente in ordine al possesso dei requisiti d'accesso, si procederà all'approvazione dell'elenco degli ammessi con provvedimento del Direttore del Dipartimento.
5. Sulla idoneità dei titoli di studio rilasciati da Università straniere si esprime, ai soli fini dell'ammissione al Master, la Commissione giudicatrice oppure il Consiglio Scientifico del Master nell'ipotesi di mancato raggiungimento del numero massimo di iscritti, sulla base del curriculum formativo e del valore del titolo di studio e nel rispetto di eventuali accordi internazionali di riconoscimento o di disposizioni speciali cui l'Italia aderisce.
6. Ai fini del presente Regolamento, valgono le equiparazioni dei titoli stabilite dal Ministero o dagli accordi internazionali.
7. Una quota non superiore al 20%, previa verifica della sostenibilità finanziaria, del numero massimo di



iscrizioni programmate è riservato gratuitamente al personale tecnico-amministrativo dell'Università del Salento, in possesso dei titoli di ammissione.

8. Il direttore del Dipartimento approva con proprio provvedimento l'eventuale scorrimento della graduatoria fino alla concorrenza del numero massimo di posti previsto.

Art. 9. Crediti formativi per attività esterne

1. Certificati di partecipazione ad attività formative o di perfezionamento e certificati di attestazione del conseguimento di determinate competenze possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del Master, con corrispondente riduzione del numero dei crediti formativi universitari necessari per il conseguimento del titolo, a condizione che:

- siano stati rilasciati da Università o altre Istituzioni formative pubbliche o private;
- siano coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti scientifici e le attività programmate nel Master;
- i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo di accesso al Master stesso.

2. Sul riconoscimento decide il Consiglio scientifico del Master.

3. Non può essere riconosciuto un numero superiore a 12 crediti formativi universitari.

Art. 10. Incompatibilità di iscrizione

1. L'iscrizione ad un Master è incompatibile con l'iscrizione nel medesimo anno accademico ad altro corso di studi, laurea, laurea specialistica o magistrale, corso di specializzazione, dottorato di ricerca, altro master universitario.

2. In caso di insorgenza o di accertamento di una causa di incompatibilità, l'iscritto al Master deve effettuare una opzione sul corso che intende frequentare.

3. In caso di insorgenza di una causa di incompatibilità, l'iscritto al Master dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore del Master ed effettuare l'opzione entro 10 giorni dalla propria comunicazione.

4. In caso di accertamento di una causa di incompatibilità, l'iscritto al Master deve effettuare l'opzione entro 10 giorni dalla comunicazione dell'accertamento effettuato.

5. L'opzione deve essere comunicata per iscritto al Rettore e al Direttore del Master.

6. In caso di mancata opzione e persistente condizione di incompatibilità, l'iscritto al Master sarà dichiarato decaduto dal Consiglio scientifico del Master.

7. In nessun caso, è ammessa la restituzione di quanto versato per l'iscrizione.



Art. 11. Obblighi di frequenza e rinuncia

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del Master è definita dai proponenti in sede di presentazione del progetto.
2. In nessun caso è consentita la sospensione degli obblighi di frequenza.
3. La rinuncia alla frequenza deve essere comunicata per iscritto al Direttore del Master ed al Direttore del Dipartimento presso cui il Master ha la propria sede amministrativa.
4. In nessun caso è ammessa la restituzione di quanto versato a titolo di iscrizione al Master.

Art. 12. Iscrizione a singoli moduli didattici

1. È ammessa la iscrizione a singoli moduli didattici, purché esplicitamente previsto dalla proposta istitutiva del Master.
2. Per l'iscrizione ai singoli moduli è richiesto lo stesso titolo necessario per l'iscrizione al Master.
3. Possono essere ammessi a singoli moduli del Master, in qualità di uditori, soggetti interessati, anche non in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso al Master, con rilascio di semplice attestato di frequenza, dietro il versamento del corrispettivo stabilito per il relativo modulo nella nota di Progetto.
4. Il Consiglio scientifico del Master delibera sulle modalità di partecipazione, gli oneri corrispondenti, il rilascio dell'attestato di frequenza e le condizioni per il riconoscimento dei relativi crediti.

Art. 13. Conseguimento dei crediti formativi e del titolo finale

1. Il conseguimento dei crediti formativi universitari è subordinato a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite e degli obblighi di frequenza, tenuto conto anche delle attività pratiche previste.
2. Il conseguimento del titolo finale di Master universitario è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, in conformità con il progetto scientifico e formativo del Master.
3. Il diploma di Master è sottoscritto dal Rettore e dal Direttore del Master, anche eventualmente con firma digitale.
4. Le certificazioni relative al conseguimento del titolo saranno rilasciate dal competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.



**TITOLO TERZO:
COPERTURE DIDATTICHE E INCARICHI DI DOCENZA**

Art. 14. Modalità di affidamento delle attività didattiche

1. Ai fini della definizione delle attività didattiche, il Dipartimento Responsabile del master:
 - delibera la programmazione delle attività didattiche su proposta del Consiglio scientifico del Master;
 - definisce titoli e competenze richieste per il conferimento degli incarichi di docenza interni ed esterni all'Ateneo.
2. Ai fini della copertura delle attività didattiche, ciascun Dipartimento responsabile dei SSD provvede alla copertura dei corsi ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il Consiglio Scientifico può proporre ai competenti organi dipartimentali l'attribuzione di attività didattica occasionale, di durata non superiore a 10 ore, a soggetti esterni in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, coerente con le specifiche attività formative richieste, nell'ipotesi in cui la procedura comparativa sia andata deserta ovvero ci sia unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo ovvero ci sia assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità dell'attività didattica in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Art. 15. Oneri di pagamento ai docenti

1. I docenti dell'Ateneo possono ricevere un compenso per le attività didattiche prestate nell'ambito del Master esclusivamente se tale attività sia svolta al di fuori dell'impegno didattico ordinario annuo e solo all'esito di apposita procedura comparativa che garantisca la trasparenza.
2. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore di docenti del Master e quelli relativi a rimborsi e/o erogazione di compensi per lo svolgimento di seminari e conferenze, gravano esclusivamente sui fondi del Master.
3. Al fine di consentire una adeguata pubblicità delle attività del Master il Dipartimento proponente potrà avviare la procedura selettiva per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a titolo oneroso prima del raggiungimento del numero minimo necessario per l'avvio del Master, subordinando il conferimento degli incarichi all'effettivo avvio delle attività.
4. Il compenso orario per l'attività didattica è quantificato tra un minimo di 25 Euro e un massimo di 100 Euro, oltre oneri a carico dell'Amministrazione.

**TITOLO QUARTO:
DISCIPLINA FINANZIARIA E NORME FINALI**



Art. 16. Finanziamento del Master

1. I Master devono essere interamente autofinanziati e la gestione finanziaria spetta al Dipartimento responsabile dello stesso Master.
2. La copertura finanziaria delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del Master è assicurata:
 - dai contributi di iscrizione;
 - da erogazioni appositamente conferite da parte di enti e soggetti esterni.
3. L'importo del contributo di iscrizione è stabilito nella proposta di attivazione del Master.
4. La previsione di erogazioni di soggetti esterni deve essere dettagliatamente documentata con la indicazione dei tempi e modi di versamento.
5. In ogni caso, la copertura finanziaria deve riguardare tutti i costi connessi alle attività programmate e agli incarichi didattici da conferire a titolo oneroso.
6. Il piano finanziario deve attenersi ai seguenti parametri:
 - il compenso del personale docente impegnato nel Master deve essere superiore al 40% degli introiti (compresi gli oneri a carico dell'amministrazione) e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 15 comma 3;
 - la quota di Ateneo è pari al 24%.

Art. 17. Borse di studio e proventi a favore degli iscritti

1. In presenza di fondi destinati a borse di studio rivenienti da soggetti pubblici o privati, il Consiglio di Dipartimento può prevedere interventi in favore di studenti meritevoli, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio scientifico del Master e in conformità con la normativa vigente per il Diritto allo Studio.

Art.18. Regole di ripartizione finanziaria

1. Fatte salve le diverse disposizioni rivenienti da specifiche linee di finanziamento a supporto dei master, al bilancio dell'Ateneo è riservato il 24% al netto delle borse di studio, della quota di iscrizione dei Master per la copertura delle spese, di cui 1/3 per le spese generali e 2/3 per le competenze accessorie del personale tecnico-amministrativo. Il restante 76% è gestito direttamente dal Dipartimento presso il quale il Master ha la propria sede Amministrativa
2. Eventuali avanzi di gestione restano nella disponibilità del Dipartimento responsabile.

Art. 19 Coperture assicurative

1. L'Università attiva la copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti gli iscritti ai corsi di Master.

Art.20 Allegati



1. Il presente Regolamento è integrato:

- dalla "Nota di progetto per l'istituzione dei Master universitari" (All. n.1);
- dal Calendario delle fasi procedurali per l'istituzione di Master Universitari (All. n. 2).

Art. 21. Lingue utilizzate e non discriminazione

1. L'erogazione di un corso in lingua diversa da quella italiana deve essere giustificata da ragioni connesse alla tipologia e ai contenuti dell'offerta formativa o dai rapporti internazionali che tale offerta presuppone e promuove, nel rispetto del principio di non discriminazione per causa della lingua.

Art.22 . Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale vigente, allo Statuto di Ateneo e al Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 23. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. In ogni caso le modifiche al presente Regolamento si applicheranno integralmente a decorrere dalle proposte relative all'a.a. 2018/2019.
3. Fino all'entrata in vigore della specifica disciplina riguardante corsi di perfezionamento, scuole estive ed eventuali altre iniziative di apprendimento permanente, resta in vigore la disciplina di cui alla Parte seconda del regolamento emanato con decreto rettorale n.449 del 19 maggio 2015.

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI

NOTA DI PROGETTO PER L'ISTITUZIONE

DI UN MASTER UNIVERSITARIO All.to n.1

gll

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI

Titolo:	_____
Accademico	_____ Anno
<input type="checkbox"/> Nuova Proposta	<input type="checkbox"/> Rinnovo
Livello	
<input type="checkbox"/> 1° livello	<input type="checkbox"/> 2° livello
CFU	
Direttore del Master	
Dipartimento proponente	
Consiglio Scientifico	<i>Il Consiglio Scientifico deve essere composto da un numero non inferiore a quattro membri, almeno la metà dei quali docenti di ruolo e ricercatori dell'Ateneo. Possono inoltre farne parte docenti e ricercatori in servizio presso altre Università, anche estere, ed esperti esterni sulla base della valutazione del c.v.. Il Direttore del Master è designato dal Dipartimento all'atto della presentazione della proposta di istituzione tra i docenti di ruolo e ricercatori dell'Ateneo che fanno parte del Consiglio Scientifico..</i>

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI

Consultazione con le parti interessate:

Soggetto accademico che ha organizzato la consultazione	Parti consultate	Modalità della consultazione	Documenti agli atti	Reperibilità documenti

Profilo professionale che il corso intende formare e attività formative:

Profilo professionale	Funzioni/competenze	Risultati di apprendimento attesi	Attività formative (titolo)

ge

REGOLAMENTO DI ATENE PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI

Ordinamento didattico del corso

Il Master è strutturato in ore di cui:

- di norma non meno di non più di di didattica frontale;
- di norma non meno di non più di di stage;
- di altre forme di addestramento – laboratorio, studio guidato, didattica interattiva o altro;
- ... per la prova finale (cui corrisponde l'acquisizione di un numero di crediti di norma non superiore a ...);
- e le rimanenti ore in attività di studio individuale.

Le lezioni in aula si terranno nei giorni di:

^ e

^

^

Denominazione insegnamento	SSD (Settore Scientifico Disciplinare)	CFU	Struttura del credito			TOT. ORE
			N. ore di didattica frontale	N. ore di altre forme di addestramento (laboratorio, studio guidato, didattica)	N. ore di Studio individuale	

ge

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI

siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al Master, sino a un massimo di 12 crediti formativi universitari.

Frequenza obbligatoria: Sì No

Percentuale di frequenza obbligatoria:

Periodo di svolgimento

Indicare la data di inizio e di termine delle attività e l'impegno giornaliero.

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI

<p>Modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova o prove finali. (<i>Specificare nel dettaglio la tipologia di verifiche che si intende effettuare.</i>)</p> <p>Per le verifiche periodiche:</p> <p>Per la prova finale:</p>
<p>Posti disponibili <i>Numero massimo di posti disponibili e numero minimo di iscritti</i></p> <p>Numero massimo:</p> <p>Numero minimo:</p>
<p>Requisiti di accesso <i>Titoli di studio richiesti per l'ammissione al corso e relativa denominazione (laurea/e ante-riforma, n. della/e classe/i di laurea, n. della/e classe/i di laurea specialistica/magistrale).</i></p>

ge

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI

Modalità di ammissione <i>Indicare specificatamente il tipo di selezione che si intende effettuare e il punteggio da attribuire ad ogni parametro del criterio di valutazione nell'ipotesi di superamento del numero massimo di iscritti.</i>
Commissione giudicatrice della prova di ammissione
Scadenze Data indicativa di inizio corso: 1 novembre

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI

<p>Contributo d'iscrizione dei master.</p> <p><i>Le risorse sono versate all'Amministrazione centrale, che, trattenuto il 24% delle entrate, trasferirà la quota rimanente al Dipartimento che ha l'incarico della gestione contabile del Master.</i></p> <p>€</p> <p>€ Contributo di iscrizione per uditori (indicare importo per ciascun modulo):</p>
<p>Eventuali agevolazioni previste per i partecipanti</p>
<p>Enti e/o soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso</p>
<p>Sede di svolgimento delle attività</p> <p><i>Indicare l'indirizzo completo</i></p>

REGOLAMENTO DI ATENEIO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI

Sede amministrativa/organizzativa del corso <i>Indicare: l'indirizzo completo, il numero telefonico, il fax e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.</i>
Informazioni di carattere didattico <i>Indicare la struttura che può fornire informazioni sull'organizzazione della didattica del corso.</i>
Informazioni di carattere amministrativo <i>Indicare la struttura che può fornire informazioni di carattere amministrativo sul corso.</i>

REGOLAMENTO DI ATENEО PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI

Piano finanziario:**ENTRATE**

- contributi di iscrizione;
- eventuali erogazioni finalizzate al corso da parte di enti e soggetti esterni.

USCITE

- spese generali di Ateneo;
- costi per la docenza;
- spese di funzionamento;
- eventuali richieste per strumentazioni e attrezzature;

"La gestione contabile dei Master è affidata al Dipartimento proponente. Laddove il Master preveda la partecipazione di soggetti e/o enti esterni, la gestione è affidata comunque ad un Dipartimento. I Master devono essere interamente autofinanziati.

Il budget finanziario deve essere calcolato sulla previsione all'interno del range minimo e massimo previsto in modo tale da rispettare il principio dell'autofinanziamento del corso.

Con riferimento al numero massimo di iscritti sarà possibile prevedere nel Piano finanziario dei range percentuali massimi di utilizzo della somme aggiuntive ottenute rispetto al numero minimo previsto

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI

Ad es. le somme aggiuntive ottenute, al netto del 24% che dovrà comunque essere destinato all'amministrazione centrale, saranno ripartite dal Dipartimento nell'ambito delle seguenti percentuali massime:

costo docenti – fino ad un massimo del %

Costi di direzione – fino ad un massimo del%

Attività tutoraggio – fino ad un massimo del%

Cancelleria – fino ad un massimo del %

Acquisto materiale – fino ad un massimo del %

Le somme (o una parte di esse) potranno essere, altresì, accantonate per le successive edizioni del Master.

Master universitario di I/II livello in _____ A.A. _____

BUDGET FINANZIARIO



REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI

ENTRATE		Previsione x numero minimo di iscritti	Previsione x numero massimo di iscritti
Quote d'iscrizione individuali			
Eventuali erogazioni finalizzate al corso da parte di enti e soggetti esterni			
Totale Entrate		€,00	€,00

USCITE		Previsione x numero minimo di iscritti	Previsione x numero massimo di iscritti
Costo Docenti			
Costi di Direzione			
Costi per eventuali attività di tutoraggio			

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI

Spese di cancelleria e promozione				
Spese varie				
Spese per l'acquisto e la duplicazione di materiale didattico				
Quota Ateneo 24%				
Totale Uscite			€,00	€,00

Si rammenta che, nella previsione delle entrate rivenienti dalle quote di iscrizione, non si dovrà tenere conto del numero di unità di personale tecnico-amministrativo ammesse a partecipare sulla base del vigente regolamento per la formazione del personale tecnico-amministrativo.

Il Direttore del Master

Il Direttore del Dipartimento

Per presa d'atto e presa visione del progetto

A handwritten signature in black ink, located in the top right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of a few connected loops and a horizontal stroke at the end.

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI**All.to n. 2****ITER PROCEDURALE**

Presentazione al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale della delibera del Dipartimento e delle schede contenenti la/e proposta/e di istituzione/rinnovo
entro il 31 MARZO

Parere della Commissione per i Master
entro 30 APRILE

Delibere Senato Accademico e

Consiglio di Amministrazione

Inizio dei corsi (a partire da)

Fine delle attività didattiche dei Corsi (fine anno accademico)

entro il 31 MAGGIO

1 NOVEMBRE

31 OTTOBRE

Il termine relativo alla fine dei corsi è da considerarsi quale data entro cui dovrà essere ultimata l'attività didattica frontale.

L'esame finale del Master dovrà svolgersi entro il 31 Dicembre.